

CAMERA DEI DEPUTATI N. 867

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASTORE, MORELLI, SARTOR, JOZZELLI, GITTI, BUTTÈ, CALVI,
ZANIBELLI, PAVAN, SCALIA**

Annunziata l'11 maggio 1954

Norma interpretativa del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e assistenza sociale a favore dei mezzadri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, contenente norme sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale, si stabilì — all'articolo 1 — che, in via provvisoria, fino a che non si fosse provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori, la quota dei contributi dovuta — in qualunque settore dell'attività produttiva — da parte dei lavoratori ai sensi delle allora vigenti disposizioni per le forme di previdenza e assistenza previste nell'articolo 1 dello stesso decreto, *doveva essere corrisposta, senza alcun diritto a rivalsa, dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi.*

Detta norma trovò senz'altro pacifica applicazione nei confronti di tutti gli altri settori e categorie di lavoratori, compresi quindi i salariati e i braccianti agricoli, ma diede invece successivamente luogo a contestazioni nei rapporti fra concedenti e mezzadri, poiché i primi pretendevano di non essere compresi fra i « datori di lavoro » di cui al citato decreto legislativo luogotenenziale, mentre i secondi, a buon diritto, affermavano

di dover essere annoverati fra i lavoratori a cui favore il decreto stesso era stato emanato.

Questa controversia è stata e continua ad essere una delle maggiori cause di disagio e di contrasto nelle vaste regioni in cui particolarmente è diffuso il rapporto mezzadrile, e cioè in Toscana, Umbria, Marche ed Emilia, e la mancata sua soluzione ha fatto sì che in numerosissimi casi non siano stati ancora chiusi i conti colonici degli ultimi anni, con conseguenze di ordine morale e materiale facilmente immaginabili.

I concedenti, valendosi delle loro possibilità economiche, hanno instaurato migliaia di cause dinanzi alla magistratura ordinaria, e le pronunzie sono state purtroppo contrastanti.

Si è così arrivati all'inconsueto fatto di avere persino due sentenze l'una all'altra contrarie delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Apparirà evidente, quindi, quale confusione ciò abbia determinato nelle campagne e quale stato di tensione si sia creato nei rapporti fra le parti, soprattutto se si pensa che le pretese dei concedenti comportano l'addebito ad ogni mezzadro di molte decine di

migliaia di lire, ciò che significa rendere ancora più critica la situazione economica di questi lavoratori della terra già resa precaria dalle normali difficoltà.

Peraltro, a seguito dell'azione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro, sentito il parere del Ministero della giustizia, già si era pronunciato nel senso che l'articolo 1 del decreto 2 aprile 1946, n. 142, doveva ritenersi pienamente applicabile ai mezzadri. Tale parere rispondeva non soltanto a corretti principi di interpretazione legislativa, ma anche, in modo particolare agli scopi della legge che erano quelli di favorire i lavoratori nel periodo particolarmente difficile degli anni successivi alla fine della guerra.

È noto infatti che il compenso che i mezzadri percepiscono dal loro lavoro è — in moltissimi casi — persino inferiore a quello che i contratti collettivi garantiscono, a parità di giornate di lavoro, ai salariati ed ai braccianti.

È quindi evidentemente iniquo pretendere di escludere dall'applicazione del decreto n. 142 del 1946 proprio quei lavoratori che, pur contribuendo senza risparmio delle loro forze, unitamente ai propri familiari, all'attività produttiva agricola, ritraggono dal proprio pesante lavoro redditi assai modesti.

Le contestazioni sollevate sull'interpretazione della norma in questione hanno fatto sì, inoltre, che gli imprenditori agricoli di vaste

plaghe del Meridione hanno preteso di applicare la rivalsa dei contributi sociali addirittura nei confronti dei *compartecipanti*, i quali sono, come è noto, fra le categorie più misere dei lavoratori agricoli.

Onorevoli Colleghi, l'insostenibile situazione, della quale abbiamo cercato di dare una breve illustrazione, si trascina ancora, alla distanza di ormai oltre sette anni dall'emanazione del decreto del 1946, ed è quindi urgente porvi termine con una norma la quale, dettando l'interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, elimini definitivamente ogni possibilità di contestazione da parte padronale.

A tale scopo, pertanto, sottoponiamo alla vostra approvazione l'articolo di legge che viene da noi proposto. Con lo stesso si sanerà una situazione che, pur presentando caratteri di gravità, ha una portata limitata nel tempo e che costituisce perciò uno dei tanti residui delle condizioni eccezionali create dalla passata guerra.

Infatti, la legge 4 aprile 1952, n. 218, che, come è noto, ha provveduto al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, ha, con l'articolo 16, dato alla materia della rivalsa quella nuova disciplina, in attesa della quale era stata appunto dettata la norma *provvisoria* del decreto legislativo luogotenenziale n. 142 del 1946.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nella denominazione di « lavoratori », di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sono compresi i mezzadri e i coloni, per tutti gli effetti del decreto stesso.